



Convenzione sui diritti del fanciullo

Distr.: generale
31 ottobre 2011

Originale: inglese

Comitato sui diritti dell'infanzia

Cinquantottesima sessione

19 settembre - 7 ottobre 2011

Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione

Osservazioni conclusive: Italia

1. Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico consolidato dell'Italia (CRC/C/ITA/3-4) durante le riunioni 1642 e 1643 (vedere CRC/C/SR.1642 e 1643) tenutesi il 20 settembre 2011 e ha formulato, durante la riunione 1668 tenutasi il 7 ottobre 2011, le seguenti osservazioni conclusive.

I. Introduzione

2. Il Comitato ha accolto con favore la presentazione da parte dello Stato parte del rapporto periodico (CRC/C/ITA/3-4) e della risposta scritta al proprio elenco di problematiche (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1), che forniscono chiarimenti in merito alla situazione dello Stato stesso. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per il dialogo aperto e costruttivo avuto con la delegazione interistituzionale di alto livello dello Stato parte.

II. Misure di follow-up adottate e progressi ottenuti dallo Stato parte

3. Il Comitato accoglie come positiva l'adozione delle seguenti misure legislative:

(a) legge n. 62/2011 sulla tutela del rapporto tra le madri in carcere e i figli minori, aprile 2011;

(b) legge 112/2011 sulla costituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, luglio 2011;

(c) legge 38/2006 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pedopornografia anche su Internet, febbraio 2006;

(d) legge n. 54/2006 sulle disposizioni riguardanti la separazione dei genitori e la custodia condivisa dei minori, febbraio 2006;

(e) legge n. 296/2006 sull'obbligo scolastico della durata di almeno 10 anni e sull'aumento dell'età minima per il lavoro da 15 a 16 anni, dicembre 2006;

- (f) legge n. 7/2006 sulle disposizioni riguardanti la prevenzione e il divieto della pratica della mutilazione genitale femminile, gennaio 2006.
4. Il Comitato accoglie inoltre con favore la ratifica o l'adesione a quanto segue:
- (a) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 2010;
- (b) Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale, 2009;
- (c) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2006;
- (d) Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 2007.
5. Il Comitato accoglie con favore anche le seguenti misure istituzionali e di indirizzo:
- (a) il rinnovo del mandato dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel 2010,;
- (b) piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2010-2011);
- (c) piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia (2007-2009);
- (d) istituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007;
- (e) istituzione del Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani (2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell'Osservatorio nazionale sulla tratta di esseri umani (2007);
- (f) piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale (2006-2008).

III. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

A. Misure generali di implementazione (artt. 4, 42 e 44, par. 6 della Convenzione)

Raccomandazioni precedenti del Comitato

6. Il Comitato accoglie con favore l'impegno dello Stato parte per l'implementazione delle osservazioni conclusive espresse in merito al precedente rapporto dello Stato parte (CRC/C/15/Add.198, 2003) e sui rapporti iniziali, come previsto dal Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 2006) e dal Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 e Corr 1, 2006). Il Comitato, tuttavia, si rammarica che molte delle sue preoccupazioni e raccomandazioni non siano state affrontate o siano state affrontate in modo insufficiente.

7. Il Comitato invita lo Stato parte ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare le raccomandazioni non ancora implementate o implementate in modo insufficiente, comprese quelle riguardanti il coordinamento, l'assegnazione delle risorse, la formazione sistematica sulla Convenzione, la non discriminazione, gli interessi dei minori, il diritto all'identità, l'adozione, la giustizia minorile e i minori rifugiati e richiedenti asilo, nonché a fornire un follow-up adeguato alle raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.

Coordinamento

8. Il Comitato è preoccupato che il trasferimento dei poteri dagli enti di governo centrali a quelli regionali, fino agli organi più decentrati, possa portare a un'applicazione non uniforme della Convenzione a livello locale. In questo contesto, infatti, teme che si trovino a coesistere diversi meccanismi di coordinamento, tra cui l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che potrebbe non disporre del mandato appropriato per coordinare in modo efficace gli indirizzi e i programmi dei molti organismi che operano per l'applicazione dei diritti dei minori. Il Comitato è preoccupato inoltre per la mancanza presso la Conferenza stato-regioni di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione e dell'applicazione delle politiche riguardanti i diritti dei minori.

9. Nel ribadire che il governo centrale è responsabile dell'applicazione della Convenzione, dell'esercizio di una funzione guida e del supporto necessario ai governi regionali in questa materia, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) Riveda e chiarisca il ruolo dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di coordinare l'applicazione degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei minori tra tutti i ministeri e le istituzioni interessate e a ogni livello. Nel far ciò, lo Stato parte è invitato a rafforzare e ad assicurarsi tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per implementare politiche riguardanti i diritti dei minori che siano complete, coerenti e uniformi a livello nazionale, regionale e locale.

(b) Sviluppi meccanismi efficaci per garantire un'applicazione coerente della Convenzione in tutte le regioni, rafforzando il coordinamento tra il livello nazionale e regionale e adottando standard nazionali quali ad esempio i livelli essenziali per l'erogazione dei servizi sociali (*Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali - LIVEAS*).

Piano di azione nazionale

10. Pur prendendo atto dell'adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, il Comitato esprime preoccupazione rispetto alla mancata implementazione del Piano, non essendo state assegnate risorse, oltre al fatto che il processo di assegnazione dei fondi a livello regionale può ritardare ulteriormente la sua attuazione. Il Comitato è inoltre preoccupato perché il Piano di azione non prevede un sistema specifico di monitoraggio e valutazione.

11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assegnare senza ulteriori ritardi i fondi necessari per la realizzazione del Piano di azione a livello nazionale e di incoraggiare il più possibile le regioni a stanziare le somme necessarie per le attività previste a livello regionale. Il Comitato chiede che lo Stato parte riesami il Piano di azione nazionale, includendovi un sistema specifico di monitoraggio e valutazione. Raccomanda inoltre che lo Stato parte si faccia carico dell'integrazione, nel Piano di azione nazionale attuale e in quelli successivi, delle misure di follow-up contenute nelle presenti osservazioni conclusive.

Monitoraggio indipendente

12. Il Comitato apprezza l'istituzione, con legge del luglio 2011, del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Pur accogliendo con favore l'istituzione del Garante per l'infanzia in molte regioni, teme tuttavia che queste istituzioni differiscano considerevolmente in termini di mandato, composizione, struttura, risorse e nomina e che non tutti i Garanti regionali ricevano il mandato necessario per accogliere ed esaminare le istanze individuali. Il Comitato si rammarica inoltre che la creazione di un organismo indipendente nazionale per i diritti umani abbia richiesto tanto tempo.

13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire rapidamente il nuovo ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dotandolo di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia, come previsto dal commento generale del Comitato n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Raccomanda inoltre che lo Stato parte garantisca la protezione e la promozione uniformi ed efficienti dei diritti dei minori in tutte le regioni, compresa l'assistenza e il coordinamento degli esistenti Garanti regionali per i minori da parte del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comitato esorta lo Stato parte ad accelerare il processo di creazione e attivazione di un meccanismo nazionale indipendente per i diritti umani pienamente conforme a quanto previsto dai Principi di Parigi, al fine di garantire un monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, compresi quelli dei minori.

Assegnazione delle risorse

14. Il Comitato lamenta, nel Rapporto presentato dallo stato parte, la mancanza di informazioni relative all'implementazione della sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9), concernente la richiesta di una analisi specifica di tutti i fondi statali e regionali destinati all'infanzia. In particolare, il Comitato teme i recenti tagli di bilancio che hanno interessato il settore dell'istruzione e il mancato finanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 2010, nonché la riduzione dei fondi per la Politica per la famiglia, per il Fondo nazionale per le politiche sociali e per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comitato esprime la sua preoccupazione per le disparità a livello regionale nell'assegnazione e nella spesa dei fondi destinati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute. Teme inoltre per il recente deterioramento della valutazione dello Stato parte nelle classifiche internazionali riguardanti la corruzione e per le eventuali conseguenze sui diritti dei minori. Alla luce della situazione finanziaria in cui si trova attualmente l'Italia, il Comitato sottolinea il rischio che i servizi destinati ai minori possano mancare della tutela e del sostegno necessari.

15. Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9) al fine di effettuare un'analisi completa sull'allocazione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello nazionale e regionale. Sulla base dei risultati di tale analisi, lo Stato parte dovrà assicurare stanziamenti di bilancio equi per i minori in tutte le 20 regioni, con particolare attenzione alla prima infanzia, ai servizi sociali, all'istruzione ed ai programmi di integrazione per i figli dei migranti e delle altre comunità straniere. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte affronti con efficacia il problema della corruzione e garantisca che, pur nell'attuale situazione finanziaria, tutti i servizi per i minori siano protetti dai tagli.

Raccolta dei dati

16. Il Comitato prende atto della creazione di un sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie che sarà completato nel 2012. Nonostante ciò, conferma i propri timori per la scarsità dei dati disponibili sul rispetto dei

diritti dei minori, in particolare le statistiche sui bambini vittime di violenza, privati dell'ambiente familiare (compresi i minori in affidamento), vittime di sfruttamento economico, affetti da disabilità, adottati, rifugiati e richiedenti asilo. Esprime inoltre preoccupazione per le notevoli differenze esistenti nella capacità e nell'efficacia dei meccanismi di raccolta dei dati a livello regionale.

17. Il Comitato sollecita lo Stato parte a garantire che il sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti in tutto il paese, rafforzando così la capacità dello Stato parte di promuovere e tutelare i diritti dei minori. In particolare, raccomanda allo Stato parte l'adozione di un approccio pienamente coerente in tutte le regioni, per misurare e affrontare efficacemente le disparità regionali.

Formazione

18. Nonostante le informazioni riguardanti alcuni corsi di formazione offerti ai funzionari di polizia e dei Carabinieri, il Comitato lamenta che lo Stato parte non abbia ancora applicato la raccomandazione precedente (CRC/C/15/Add.198, par. 19 (d) e 31) sulla formazione sistematica relativa ai diritti dei minori e alla Convenzione rivolta a tutti i gruppi professionali che lavorano con i bambini, compresi funzionari di polizia, Carabinieri, inquirenti, giudici, avvocati, custodi legali dei minori (curatori), funzionari pubblici, operatori sociali e assistenziali, funzionari degli enti pubblici locali, insegnanti e personale sanitario.

19. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione di istituire un sistema di formazione regolare, obbligatorio e continuo sui diritti dei minori per tutte le figure professionali che lavorano con i minori, in particolare funzionari di polizia, carabinieri, giudici e personale penitenziario.

Diritti dei minori e aziende

20. Il Comitato sottolinea con favore l'obbligo generale per le aziende di rispettare i principi costituzionali e nota come la responsabilità sociale aziendale venga promossa, regolata e applicata nell'ambito di iniziative decise autonomamente dalle società. Rileva inoltre che ulteriori misure legislative sulla responsabilità sociale aziendale, comprese le esenzioni fiscali per le società che soddisfano determinati parametri, è attualmente alla discussione del Senato e della Camera dei deputati (rispettivamente legge n. 386 e legge n. 59). Il Comitato ribadisce tuttavia il suo timore che tale legislazione non abbia sufficientemente considerato i diritti dei minori. Esprime inoltre la sua preoccupazione per i sospetti sul ricorso al lavoro minorile forzato nella raccolta di cotone importato dai paesi europei, tra cui l'Italia, che in tal modo potrebbe favorire lo sfruttamento dei minori nei paesi esportatori. Il Comitato sottolinea che questo aspetto è attualmente oggetto di indagini da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e che il Parlamento Europeo sta discutendo una bozza di risoluzione che richiede, tra l'altro, al Consiglio e alla Commissione la creazione di un Comitato di indagine e il ritiro temporaneo del sistema di preferenze generalizzato del settore cotoniero, finché l'ILO non presenterà le sue conclusioni.

21. Considerato che la responsabilità primaria di protezione e di rispetto dei diritti dei minori da parte degli operatori pubblici e privati è riconducibile agli Stati, il Comitato raccomanda l'inclusione di misure specifiche sui diritti dei minori nella legislazione attualmente all'esame del Senato e della Camera dei deputati, al fine di introdurre parametri di responsabilità aziendale anche in relazione ai diritti umani, con specifico riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Sarebbe inoltre

importante per la legge prevedere la possibilità, da parte degli organismi di supervisione, di rivolgersi all'autorità giudiziaria per i casi di abuso dei diritti umani e dei minori, comprese le attività delle aziende con sede legale in Italia e società partner all'estero. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assuma le sue responsabilità nell'Unione Europea per fare in modo che il cotone ottenuto con lavoro minorile (prodotto in Europa o altrove) non possa avere accesso al mercato europeo, avvalendosi della propria influenza per garantire che gli accordi commerciali europei rispettino i diritti dei minori. Lo Stato parte potrebbe inoltre elaborare una struttura chiara riconducibile alla legislazione proposta per implementare un monitoraggio efficace che assicuri che le aziende con sede legale in Italia non si avvalgano di manodopera minorile nemmeno tramite i fornitori o i partner aziendali stranieri.

Cooperazione internazionale

22. Il Comitato prende atto che nel 2006 lo Stato parte ha destinato circa lo 0,20% del reddito nazionale lordo (RNL) all'assistenza internazionale e che si è impegnata a raggiungere l'obiettivo concordato a livello internazionale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2015. Nota tuttavia con preoccupazione che i livelli degli aiuti pubblici allo sviluppo, compreso il contributo a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), dopo il picco del 2006 sono diminuiti costantemente, giungendo a meno della metà di tale importo nel 2010.

23. Alla luce dei vincoli finanziari imposti a molti paesi, il Comitato incoraggia lo Stato parte ad adoperarsi per correggere il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo e a riconfermare una tendenza alla crescita, al fine di raggiungere l'obiettivo concordato internazionalmente dello 0,7 per cento del PIL entro il 2015. Incoraggia inoltre lo Stato parte a fare del rispetto dei diritti dei minori una priorità di primo piano per gli accordi di cooperazione internazionale sottoscritti con i paesi in via di sviluppo e a impegnarsi per aumentare il supporto fornito alle organizzazioni internazionali che li tutelano, in particolare l'UNICEF. A questo scopo, il Comitato invita a tenere presente le Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti dell'infanzia per il paese destinatario.

B. Principi generali (artt. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

Divieto di discriminazione

24. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per gli indirizzi, le leggi e le prassi che discriminano i minori in situazioni di vulnerabilità nello Stato parte. In particolare, le aree di preoccupazione sono quelle indicate di seguito:

(a) Discriminazione contro minori di etnia Rom, Sinti e Camminanti (di seguito denominati minori Rom) in relazione all'assolvimento, tra l'altro, degli obblighi riguardanti salute, istruzione, adeguatezza delle condizioni di vita, sicurezza sociale.

(b) Emendamenti del codice penale che riducono le pene previste per i reati di propaganda a favore della superiorità razziale o etnica, in violazione della precedente raccomandazione del Comitato (CRC/C/15/Add.198, par. 21(b)).

(c) Residue disparità di trattamento tra minori legittimi, legittimati, figli biologici e nati al di fuori del matrimonio. A questo proposito, il Comitato lamenta che lo Stato parte non ha ancora ratificato la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio. Prende atto e accoglie con favore le informazioni fornite durante l'incontro sulle proposte di legge a questo proposito.

25. Alla luce dell'articolo 2 della Convenzione, il Comitato esorta lo Stato parte a garantire che tutti i minori godano di pari diritti come previsto dalla Convenzione, senza discriminazione di alcun tipo e in quest'ottica lo invita a:

(a) adottare rapidamente tutte le misure necessarie per assicurare l'eliminazione effettiva di qualsiasi forma di discriminazione dei minori di origine Rom, in particolare nel sistema educativo e nell'erogazione dei servizi essenziali, in linea con le raccomandazioni del Comitato sull'Eliminazione della discriminazione razziale (CERD/C/ITA/CO/15, par 20);

(b) elaborare un efficace piano di azione nazionale per la prevenzione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, accogliendo pienamente tutte le disposizioni in materia della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban, con particolare attenzione all'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo;

(c) rafforzare il mandato dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in particolare per quanto riguarda la raccolta sistematica dei dati sugli atti razzisti e xenofobi contro i bambini;

(d) includere le circostanze aggravanti della motivazione di odio nell'articolo 61 del Codice penale;

(e) Adottare misure legislative appropriate per eliminare qualsiasi residua discriminazione tra i figli nati all'interno e i figli nati al di fuori del matrimonio;

(f) accelerare la ratifica della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio.

Rispetto per le opinioni dei minori

26. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della Corte Costituzionale sull'articolo 12 della Convenzione che conferma la sua applicabilità diretta nel sistema giuridico nazionale e la considerazione dei minori come parti interessate nei procedimenti giudiziari. Nota inoltre con favore la legge n. 54/2006, che stabilisce di ascoltare i minori nei casi di separazione dei genitori, divorzio e custodia, prevede norme sull'obbligo di nominare un curatore del minore nelle procedure di adozione e nella determinazione dei diritti genitoriali e il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, che riconosce il diritto dei minori non accompagnati di essere ascoltati. Il Comitato, tuttavia, conferma i suoi timori in merito a:

(a) l'assenza di un diritto esplicito dei minori di essere ascoltati in tutti i procedimenti civili, penali e amministrativi;

(b) l'assenza di direttive per l'implementazione della legge n. 149/2001 riguardante la nomina di curatori speciali per i minori nei casi di adozione;

(c) la mancanza di una consultazione sistematica dei minori durante la procedura di formazione delle leggi e delle decisioni che li riguardano, a livello nazionale, regionale o locale e l'assenza di direttive più specifiche sulla partecipazione dei minori allo sviluppo dei futuri piani di azione che li riguardano.

27. Alla luce dell'articolo 12 della Convenzione e del Commento generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che lo Stato parte esegua quanto indicato di seguito:

(a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all'infanzia e famiglie, adottando

le misure necessarie per consentire l'ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati nei casi opportuni;

(b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione;

(c) implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali;

C. Diritti civili e libertà (artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37 (a) della Convenzione)

Registrazione e nazionalità

28. Il Comitato è preoccupato per le limitazioni legali e pratiche che riguardano il diritto dei bambini di origine straniera di essere registrati. In particolare, il Comitato teme che la legge n. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per tutti i non italiani l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere documenti sullo stato civile. È preoccupato inoltre per la situazione "de facto" dei minori senza cittadinanza, compresi, secondo i dati, alcune centinaia di bambini Rom.

29. Il Comitato, alla luce dell'accettazione dello Stato parte della Raccomandazione n. 40 della Universal Periodic Review di implementare la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo da tutelare i diritti di tutti i minori che vivono in Italia (A/HRC/14/4/Add.1, p. 5), raccomanda che lo Stato parte:

(a) garantisca per legge l'obbligo e agevoli nella pratica la registrazione alla nascita di tutti i bambini che nascono e vivono in Italia;

(b) intraprenda campagne per accrescere la consapevolezza sul diritto di tutti i bambini di essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'origine sociale ed etnica e dallo stato di residenza dei genitori;

(c) agevoli l'accesso alla cittadinanza per i minori che diversamente ne sarebbero privi.

Libertà di pensiero, coscienza e religione

30. Il Comitato teme che la libertà dei minori di ricevere o meno un'istruzione religiosa nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie possa essere compromessa nella pratica dalla mancanza di valide alternative di insegnamento e dall'assenza di informazioni sulla disponibilità e la diffusione del modulo di scelta per gli allievi che decidono di non frequentare l'istruzione religiosa cattolica.

31. Il Comitato chiede allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l'effettivo carattere facoltativo dell'istruzione religiosa e:

(a) di garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell'istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;

(b) di studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all'istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, di esaminare le alternative didattiche da offrire nell'ambito dei curricula nazionali.

Accesso alle informazioni appropriate

32. Pur notando con favore i vari codici di autoregolamentazione che regolano le trasmissioni e i mezzi di comunicazione diffusi a mezzo stampa, nonché l'istituzione del Comitato Media e Minori, il Comitato teme la mancanza di un quadro giuridico ed educativo completo che favorisca la tutela dei diritti dei minori ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione. Il Comitato condivide le preoccupazioni del Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne in merito al ruolo dei media e della pubblicità italiani nella rappresentazione delle donne e delle ragazze come oggetti sessuali, che comporta una influenza negativa sullo sviluppo dei minori e dei rapporti con i loro pari. In particolare, il Comitato è preoccupato per quanto segue:

- (a) la natura volontaria del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e il fatto che il comitato istituito per monitorarne l'implementazione non sia ancora stato rinnovato dalla scadenza del mandato avvenuta nel 2007;
- (b) l'esigenza espressa dai minori di una maggiore protezione del loro diritto alla privacy e la necessità di informare sull'uso di Internet in un linguaggio e con un formato comprensibile ai bambini;
- (c) gli stereotipi di genere che possono influire sulle scelte delle bambine per quanto riguarda i loro studi e le loro aspirazioni e il ruolo dei media e della pubblicità italiana nel presentare le donne e le ragazze come oggetti sessuali;
- (d) la rappresentazione negativa degli immigrati e delle minoranze nei media, con conseguenze sulla integrazione sociale e sul reale godimento dei diritti dei minori di queste comunità;
- (e) il contenuto della pubblicità che può indurre consumi potenzialmente dannosi per quanto riguarda cibo, medicinali, giocattoli e altri elementi.

33. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

- (a) promuova e supporti lo sviluppo di un Codice sui minori e i media che accolga pienamente le disposizioni e lo spirito dell'articolo 17 della Convenzione, compreso l'incoraggiamento alla diffusione di materiale positivo dal punto di vista sociale e culturale;**
- (b) ripristini il Comitato di monitoraggio sul "Codice di autoregolamentazione Internet e Minori" e garantisca che le violazioni al Codice siano sottoposte a sanzioni amministrative e legali efficaci;**
- (c) adotti le misure necessarie per avere media responsabili e proattivi, in grado di combattere razzismo e intolleranza, e implementi un sistema di monitoraggio che ne garantisca l'effettiva realizzazione.**

Punizioni fisiche

34. Il Comitato è preoccupato per la prevalenza delle punizioni fisiche in ambito familiare, in particolare per il fatto che molti genitori continuano a ritenere appropriato schiaffeggiare i figli come strumento di disciplina. È inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non ha ancora approvato una legislazione che proibisca esplicitamente qualsiasi forma di punizione fisica in tutti gli ambienti, compresa l'abitazione (CRC/C/15/Add.41, para. 20) nonostante la Suprema corte abbia deliberato sulla proibizione di questi atti.

35. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni fisiche e da

altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza sotto qualsiasi forma. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori e il pubblico in generale sull'impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

D. Ambiente familiare e assistenza alternativa (artt. 5, 18 (parr. 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (par. 4) e 39 della Convenzione)

Ambiente familiare

36. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti nell'adozione del primo Piano nazionale di politiche per la famiglia e di varie misure, tra cui le deduzioni fiscali e gli assegni per i figli a carico previsti per le famiglie numerose e a basso reddito al fine di supportare, rispettivamente, i genitori e i tutori legali nelle loro responsabilità di cura, il Comitato teme che tali risultati siano di natura principalmente economica e non affrontino l'esigenza dei genitori di migliorare le proprie capacità genitoriali, attraverso la conoscenza delle esigenze di sviluppo dei figli e dei modi migliori per allevarli ed educarli. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per le limitate opportunità di assistenza pubblica all'infanzia e per i costi elevati dell'assistenza privata.

37. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca un sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito basato su un approccio olistico, che includa il sostegno al reddito e una specifica attenzione al ruolo e alla formazione dei genitori. In particolare, il Comitato raccomanda che lo Stato parte migliori l'accesso, l'accessibilità economica e la qualità dei programmi didattici e di assistenza alla prima infanzia, come previsto dalla Strategia 2020 dell'Unione Europea e dalla Comunicazione del 2011 della Commissione Europea su "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori", nonché le attività extra scolastiche.

Minori privati di un ambiente familiare

38. Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti nella direzione della deistituzionalizzazione dell'assistenza dei minori privati di un ambiente familiare in conformità con la legge n. 149/2001. Il Comitato, tuttavia, nutre preoccupazione in merito alla mancanza di standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti da comunità o istituzioni alternative di tipo familiare e dall'insoddisfacente applicazione della legge n. 149/2001 riguardante il monitoraggio indipendente e la registrazione di tali comunità. Il Comitato nutre, in particolare, preoccupazione in merito alla mancanza di valutazione della qualità dei servizi forniti e di responsabilità riguardo al finanziamento pubblico ricevuto per ospitare i bambini. Inoltre, constatata con preoccupazione le disparità regionali nell'utilizzo dell'istituto dell'affidamento e la mancata adozione e osservanza di linee guida e di una legislazione comuni in merito all'affidamento.

39. Riguardo al diritto di ricongiungimento familiare dei bambini stranieri con le famiglie che risiedono in Italia, il Comitato nutre preoccupazione in merito alle lungaggini delle procedure e teme che la legislazione di recepimento della direttiva 2003/86/CE possa escludere le famiglie nucleari che risiedono nello Stato parte.

40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell'ambito delle sue competenze, garantisca un'applicazione efficace ed equa della legge n. 149/2001 in tutte le regioni e che:

(a) **adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l'assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternative per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le "strutture residenziali" quali le comunità di tipo familiare;**

(b) **garantisca il monitoraggio indipendente, a opera di istituzioni pertinenti, del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini;**

(c) **proceda a un'indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini;**

(d) **modifichi il Testo Unico sull'immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;**

(e) **garantisca in maniera appropriata la scelta, la formazione e la supervisione delle famiglie affidatarie e fornisca loro sostegno e condizioni finanziarie adeguate;**

(f) **tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegata alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142.**

Adozione

41. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni obbligatorie sulla necessità di ascoltare i punti di vista e le opinioni del bambino nelle adozioni nazionali e internazionali. Il Comitato, tuttavia, prendendo atto della prassi dell'"adozione aperta" attuata dal 2003, esprime preoccupazione in merito alla mancanza di una base giuridica stabile e coerente per tali adozioni e ai rischi di una collocazione a tempo indeterminato del minore presso le famiglie affidatarie. Il Comitato ribadisce, inoltre, la sua preoccupazione riguardo al fatto che le adozioni internazionali con Stati non parte della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale proseguano nonostante l'assenza di accordi bilaterali. Pur prendendo atto delle misure intraprese dalla Commissione in materia di adozione internazionale, il Comitato continua a esprimere preoccupazione in merito all'elevato numero di agenzie di adozione private, all'inadeguatezza del sistema di monitoraggio e alle denunce di proventi finanziari conseguiti da alcune parti nella procedura di adozione.

42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) **introduca il principio dell'interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione, incluse la legge n. 184/1983 e la legge n. 149/2001, e nelle procedure che disciplinano l'adozione;**

(b) **concluda accordi bilaterali con tutti i paesi di origine dei minori adottati che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell'Aia del 1993;**

(c) **in conformità con la Convenzione dell'Aia e con l'articolo 21(d) della Convenzione sui diritti del fanciullo, garantisca un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, valuti la possibilità di gestire o limitare l'elevato numero di queste ultime e garantisca che le procedure di adozione non siano fonte di proventi finanziari per alcuna parte;**

(d) **garantisca un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze dell'interruzione dell'adozione.**

Violenza contro i bambini, inclusi l'abuso e l'incuria

43. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per l'assenza di un sistema e di un quadro comuni sul piano nazionale per la protezione e la prevenzione di tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro i bambini e di un corrispondente ente di monitoraggio e coordinamento per l'applicazione. A tale proposito, prende atto con notevole preoccupazione dei risultati di un sondaggio da cui emerge che la maggior parte dei minori di età compresa tra 14 e 17 anni, residenti prevalentemente nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia, abbia subito in prima persona o assistito a maltrattamenti di bambini. In particolare, seppure incoraggiato dalle esperienze positive registrate in alcune regioni in relazione alla raccolta di dati (Piemonte e Veneto) e alla prevenzione (Emilia Romagna), il Comitato nutre preoccupazione in merito ai seguenti aspetti:

- (a) mancanza, a livello nazionale, di un sistema completo di raccolta dati e di rilevazione di tutte le forme di violenza contro i bambini;
- (b) disparità regionali in termini di esistenza e applicazione di linee guida sulla violenza contro i bambini nonché di prevenzione, cura ed eliminazione della violenza;
- (c) abbandono dei bambini da parte di madri che versano in situazioni di difficoltà.

44. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni e le osservazioni conclusive (CRC/C/15/Add. 198, parr. 37 e 38) e, richiamando l'attenzione al Commento generale n. 13 (2011), raccomanda che lo Stato parte:

(a) **consideri prioritaria l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, anche attraverso l'applicazione delle raccomandazioni dello studio ONU sulla violenza contro i bambini (A/61/299), tenendo conto del risultato e delle raccomandazioni della Consultazione regionale per l'Europa e l'Asia Centrale (svoltasi a Lubiana, in Slovenia, nei giorni 5-7 luglio 2005), e prestando particolare attenzione agli aspetti legati al genere;**

(b) **fornisca informazioni in merito all'applicazione da parte dello Stato parte delle raccomandazioni del succitato studio nel prossimo rapporto periodico, in particolare quelle messe in evidenza dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini, nello specifico:**

- (i) **lo sviluppo di una strategia generale nazionale per impedire e affrontare tutte le forme di violenza e di maltrattamento contro i bambini;**
- (ii) **l'introduzione di un esplicito divieto giuridico nazionale di tutte le forme di violenza contro i bambini in tutte le situazioni;**
- (iii) **il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un'agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini.**

E. Disabilità, requisiti essenziali di salute e benessere (artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (parr. 1-3) e 33 della Convenzione)

Bambini con disabilità

45. Il Comitato si rammarica della limitatezza delle informazioni fornite nel rapporto dello Stato parte sui bambini con disabilità. Pur apprezzando l'impegno volto a integrare i bambini con disabilità nel sistema scolastico, il Comitato teme che la disabilità sia ancora considerata in termini di "handicap" invece di essere affrontata con lo scopo di assicurare l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, e che siano presenti disparità regionali nella

presenza di insegnanti specializzati nella scuola. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alle inadeguatezze e ai ritardi relativi all'assistenza speciale per i bambini con disabilità nella prima infanzia e alla mancanza di dati statistici per i bambini con disabilità nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni.

46. Il Comitato raccomanda che lo stato Parte riveda le politiche e i programmi esistenti per garantire un approccio basato sui diritti in relazione ai bambini con disabilità e valuti iniziative di informazione e formazione volte a garantire un'elevata sensibilizzazione dei funzionari governativi competenti e della collettività in merito a questo tema. Il Comitato raccomanda, anche, che lo Stato parte provveda a fornire un numero sufficiente di insegnanti specializzati a tutte le scuole affinché tutti i bambini con disabilità possano accedere a un'istruzione completa e di elevata qualità. Inoltre, il Comitato raccomanda che lo Stato parte effettui la raccolta di dati specifici e disaggregati sui bambini con disabilità, inclusi quelli di età compresa tra 0 e 6 anni, per adattare politiche e programmi in base a tali esigenze. A tale proposito, il Comitato invita lo Stato parte a tenere conto del Commento generale n. 9 (2006) del Comitato sui diritti dei bambini con disabilità.

Salute e servizi sanitari

47. Il Comitato constata con preoccupazione l'assenza di livelli essenziali di assistenza sanitaria definiti (*Livelli Essenziali di Assistenza* - LEA) congiuntamente alla devoluzione della competenza sanitaria alle regioni, che ha determinato discrepanze nella qualità e nell'efficienza del sistema sanitario tra regioni meridionali e regioni settentrionali dello Stato parte, con ripercussioni sul diritto dei bambini ai massimi livelli di salute possibili. Costituiscono fonte di preoccupazione per la Commissione anche il tasso elevato e crescente di obesità infantile nonché l'alto numero di bambini affetti da malattie allergiche e/o respiratorie. Il Comitato, inoltre, è preoccupato del fatto che, rispetto alle omologhe italiane, tra le madri straniere siano presenti tassi di natimortalità e di mortalità perinatale più alti e sia frequente il ricorso alle cure di reparti od ospedali di emergenza: ciò è causato, in parte, dal fatto che le madri straniere senza documenti non si sottopongono alle necessarie cure ostetriche e ai test prima e durante la gravidanza in conseguenza della criminalizzazione degli stranieri senza documenti.

48. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti immediati per promuovere standard comuni nei servizi di assistenza sanitaria per tutti i bambini in tutte le regioni e che:

(a) proceda a un'analisi dell'applicazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008 con riferimento al diritto dei bambini alla salute e assegni pertanto un'adeguata spesa di assistenza sanitaria per i bambini;

(b) definisca senza indugio i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);

(c) migliori i programmi di formazione per tutti i professionisti che operano in ambito sanitario in conformità con i diritti dell'infanzia;

(d) intraprenda programmi di difesa e sensibilizzazione destinati a scuole e famiglie, che sottolineino l'importanza dell'attività fisica, di abitudini alimentari e stili di vita sani, incluso il Piano di prevenzione nazionale 2010-2012, e aumenti il numero di ore e la qualità dell'educazione fisica nei curricula delle scuole primarie e secondarie;

(e) sviluppi e metta in atto una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul diritto all'assistenza sanitaria di tutti i bambini, inclusi quelli di origine straniera, con particolare attenzione alle strutture di assistenza sanitaria

utilizzate dalle comunità straniere; tale campagna deve includere la correzione degli elevati tassi di natimortalità e di mortalità prenatale tra le madri straniere.

Allattamento materno

49. Il Comitato nutre preoccupazione in merito al basso tasso di allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi e alla prassi di somministrare ai bambini alimenti complementari dall'età di quattro mesi. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla commercializzazione non regolamentata di alimenti per l'infanzia, per i bambini e per gli adolescenti e alle inadeguatezze nel monitoraggio della commercializzazione dei sostituti del latte materno.

50. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti per migliorare le prassi dell'allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi, attraverso misure di sensibilizzazione che includano campagne, informazioni e formazione per i funzionari governativi competenti e in particolare per il personale che opera nei reparti di maternità e per i genitori. Il Comitato raccomanda, inoltre, che lo Stato parte rafforzi il monitoraggio delle norme di commercializzazione esistenti correlate agli alimenti per i bambini e le norme correlate alla commercializzazione dei sostituti del latte materno, inclusi biberon e tettarelle, e garantisca il monitoraggio periodico di tali norme e l'azione nei confronti di coloro che violano il codice.

Salute mentale

51. Il Comitato nutre preoccupazione in merito all'assenza di una strategia o di un sistema nazionale generale per la valutazione e il monitoraggio della situazione della salute mentale tra i minori, in particolare gli adolescenti. A tale proposito, deplora il fatto che le Linee guida nazionali per la salute mentale del 2008 non abbiano ancora trovato applicazione. Il Comitato teme, inoltre, che l'inadeguatezza delle risorse abbia impedito alle autorità sanitarie locali e ai servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale di porre in essere team multidisciplinari per affrontare le problematiche di salute mentale tra i minori attraverso un approccio socio-psicologico. Costituisce fonte di preoccupazione per il Comitato anche il fatto che alcuni psicofarmaci usati dai minori presentino come effetto collaterale un aumento delle tendenze suicide. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla larga diffusione della depressione che può essere causa di suicidio tra i minori.

52. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti, raccomanda che lo Stato parte rafforzi servizi e programmi disponibili e di qualità per la salute mentale e in particolare che:

(a) applichi ed effettui il monitoraggio senza indugio delle Linee guida nazionali sulla salute mentale;

(b) sviluppi una politica generale nazionale sulla salute mentale chiaramente incentrata sulla salute mentale degli adolescenti e ne garantisca l'applicazione efficace attraverso l'attribuzione di finanziamenti, risorse pubbliche adeguate, sviluppo e applicazione di un sistema di monitoraggio;

(c) applichi un approccio multidisciplinare al trattamento dei disturbi psicologici e psico-sociali tra i minori attraverso la definizione di un sistema integrato di assistenza sanitaria per la salute mentale dei minori che coinvolga, a seconda dei casi, genitori, famiglia e scuola.

Abuso di droghe e sostanze psicotrope

53. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito all'aumento dell'uso di droghe illecite, in particolare anfetamine, tra gli adolescenti nello Stato parte. Il Comitato constata con preoccupazione che tali droghe sono spesso usate per migliorare le prestazioni scolastiche e combattere la depressione. Inoltre, il Comitato è preoccupato dei livelli elevati di consumo di alcol e di uso di tabacco tra i minori e dell'influenza negativa della pubblicità, sia diretta sia veicolata dai mass media in generale.

54. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4, raccomanda che lo Stato parte adotti le opportune misure per eliminare l'uso di droghe illecite da parte dei minori, attraverso programmi e campagne di comunicazione, attività didattiche sulle competenze esistenziali e la formazione di insegnanti, operatori sociali e altre figure rilevanti. Devono essere inclusi programmi sulla promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti per impedire l'uso di alcol e tabacco e sull'applicazione di norme sulla pubblicizzazione di tali prodotti presso i minori. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare le informazioni su tali attività e dati sull'uso di droghe illecite da parte dei minori nel prossimo rapporto periodico al Comitato.

Figli di genitori detenuti

55. Il Comitato, pur accogliendo con favore l'adozione dell'atto n. 62/2011 sulla protezione della relazione tra madri detenute e i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all'elevato numero di figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato di detenzione di questi ultimi e di neonati che vivono nelle carceri insieme alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari.

56. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte proceda a uno studio sulla situazione relativa ai diritti dei bambini con genitori detenuti a vivere in un ambiente familiare al fine di garantire relazioni personali, servizi adeguati e un sostegno appropriato in armonia con quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

Standard di vita

57. Il Comitato nutre profonde preoccupazioni in merito all'elevato numero di bambini che vivono in povertà nello Stato parte e alla concentrazione sproporzionata della povertà infantile nell'Italia meridionale. Prendendo atto del fatto che lo Stato parte è al secondo posto nell'Unione europea come tasso di occupazione femminile più basso (inferiore al 50%), il Comitato teme che la povertà infantile sia strettamente correlata alla disoccupazione femminile. Pur apprezzando i recenti interventi politici effettuati negli anni 2008-2009 a favore delle famiglie a basso reddito (*Bonus Famiglia* e *Social Card*), il Comitato teme che tali programmi riducano solo marginalmente le ineguaglianze e la povertà. Il Comitato osserva con preoccupazione che i programmi dello Stato parte sembrano concentrarsi sulle misure sul reddito e prendano in considerazione solo limitatamente i fattori sociali, culturali, geografici e altri fattori strutturali della riduzione della povertà.

58. Il Comitato sollecita lo Stato parte a intensificare gli sforzi per risolvere e sradicare la povertà e le ineguaglianze, in particolar modo dei bambini, e a:

(a) considerare la riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà;

(b) valutare il risultato dei programmi correnti sulla lotta contro la povertà e garantire che le politiche e i piani successivi contengano indicatori rilevanti e un quadro di monitoraggio;

(c) aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e promuovere modalità di lavoro flessibili per entrambi i genitori, anche attraverso l'aumento dei servizi di custodia dei bambini;

(d) aumentare e favorire il sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito con figli e garantire che tale sostegno venga esteso alle famiglie di origine straniera.

F. Istruzione e attività ricreative e culturali (artt. 28, 29 e 31 della Convenzione)

Istruzione, inclusa la formazione e l'orientamento professionale

59. Pur riconoscendo gli sforzi fatti per l'applicazione di precedenti raccomandazioni (CRC/C/15/Add. 198, par. 43), il Comitato è preoccupato per quanto segue:

(a) il persistere di tassi di abbandono scolastico elevati, soprattutto al sud e tra i bambini di famiglie in difficoltà socio-economiche;

(b) le condizioni fatiscenti in cui versano gli edifici e le strutture delle scuole, che in alcune occasioni hanno causato morti accidentali dovute alla mancanza di sicurezza;

(c) l'ampia diffusione della violenza e del bullismo nelle scuole, combattuti principalmente con misure disciplinari anziché psico-sociali ed educative, e i bassi tassi di denuncia da parte delle vittime;

(d) la mancanza di omogeneità tra le regioni e il ritardo nell'adozione di una legislazione che differisca l'accesso alla formazione professionale;

(e) l'incapacità di assicurare la piena integrazione di bambini stranieri e di bambini appartenenti a minoranze nel sistema scolastico;

(f) la mancata partecipazione, o la partecipazione in misura minima, dei bambini ai processi decisionali che li concernono in merito al sistema di istruzione.

60. Inoltre, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla sospensione del Decreto Legislativo n. 226 (2005) che regola i livelli essenziali di servizio nell'istruzione e nella formazione professionale che le regioni devono garantire e all'assenza di un quadro standardizzato a livello nazionale per le misure di sostegno all'istruzione. Il Comitato constata con preoccupazione i tagli significativi al finanziamento pubblico nel settore dell'istruzione a seguito della riforma scolastica del 2009, che include una notevole riduzione del numero degli insegnanti, laddove i finanziamenti per le scuole private sono raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il Comitato osserva, inoltre, la diversificazione delle fonti di finanziamento per l'istruzione, provenienti sia dall'Unione europea sia da fondazioni locali.

61. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:

(a) si astenga dall'operare ulteriori tagli al settore della formazione e garantisca che alle scuole vengano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per fornire un'istruzione di qualità a tutti i bambini;

(b) introduca meccanismi di sostegno all'istruzione per i bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate;

(c) affronti efficacemente la violenza e il bullismo nelle scuole attraverso misure socio-educative quali il counseling, la sensibilizzazione sulle regole scolastiche e lo statuto degli studenti, i forum per il dialogo e la possibilità per i bambini di denunciare tali incidenti, invece di limitare l'azione alle misure disciplinari e punitive;

(d) trasponga in norme il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alle scuole;

(e) intraprenda azioni volte all'adozione di una normativa sull'accesso alla formazione professionale;

(f) sviluppi programmi per migliorare l'integrazione scolastica di stranieri e bambini appartenenti a minoranze.

G. Misure speciali di protezione (artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 della Convenzione)

Minori in contesti migratori

62. Il Comitato riconosce la particolare posizione geografica dello Stato parte e i vincoli ad essa associati ed esprime apprezzamento per gli sforzi e le misure recentemente adottate, in una situazione di emergenza e senza alcuna assistenza, al fine di far fronte all'arrivo massivo e inatteso di migliaia di rifugiati provenienti da paesi colpiti da guerre, instabilità politica e povertà. Manifesta tuttavia la propria preoccupazione in merito alle potenziali ripercussioni di tale situazione sui minori, siano essi rifugiati, minori non accompagnati o migranti, in considerazione dei diritti garantiti a tali soggetti ai sensi della Convenzione.

Minori richiedenti asilo e rifugiati

63. Il Comitato accoglie con favore il divieto di espulsione o rimpatrio di individui sotto i 18 anni di età e donne in gravidanza previsto ai sensi delle leggi in materia di immigrazione dello Stato parte. Tuttavia, prende atto con preoccupazione che i minori di origine straniera possono essere espulsi dal paese per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e che, nell'ambito dell'applicazione della politica per l'intercettazione dei migranti del 2009 (politica di "respingimento"), lo Stato parte ha proceduto al rimpatrio di minori, ivi compresi minori non accompagnati, senza esaminare la situazione individuale di ciascuno o fornire loro la possibilità di richiedere asilo. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito al respingimento di alcuni migranti riconosciuti idonei a ricevere la protezione internazionale, in violazione degli obblighi di *non-refoulement* cui è soggetto lo Stato parte. Si dichiara inoltre seriamente preoccupato riguardo alla detenzione di alcuni minori e delle rispettive famiglie durante le operazioni di rimpatrio forzato dei migranti messe in atto dallo Stato parte senza aver prima fornito agli individui in questione la possibilità di richiedere asilo.

64. Pur prendendo atto del Decreto Legislativo 25/2008, il Comitato esprime preoccupazione per l'assenza di una legge in materia di asilo politico. Si dichiara inoltre preoccupato in merito alla limitata capacità, al sovraffollamento e alle condizioni insufficienti dei centri di accoglienza per minori, da cui deriva il collocamento di questi ultimi presso centri di accoglienza non destinati a individui sotto i 18 anni di età. Rileva inoltre con particolare apprensione, condizioni di accoglienza e soggiorno dei migranti non conformi agli standard previsti, in particolare in relazione ai minori giunti a Lampedusa e presso altre località durante la primavera e l'estate del 2011.

65. Alla luce di quanto sopra, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) garantisca a ciascun minore che tenti di entrare in Italia e che si trovi sotto la propria giurisdizione, sia in alto mare che all'interno del territorio nazionale, il diritto a un esame del proprio caso individuale e l'accesso immediato alle procedure di asilo politico e ad altre procedure rilevanti di protezione, sia nazionali che internazionali;

(b) riveda le leggi nazionali e garantisca che, nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere che il minore sia esposto a un rischio reale di danni irreparabili, tali leggi vietino l'espulsione di individui minori di 18 anni, anche qualora tale misura sia giustificata da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

(c) ponga immediatamente in essere un sistema efficiente di raccolta dati e memorizzazione di informazioni di tutti i minori, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati bisognosi di protezione;

(d) faccia riferimento, nell'applicazione delle precedenti raccomandazioni, al commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie al di fuori del paese di origine.

Minori non accompagnati

66. Il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza, all'interno dello Stato parte, di un approccio comune e di natura olistica nei confronti dei minori non accompagnati, tra cui l'assenza di linee guida complete e di un quadro legislativo in materia. Teme inoltre che le misure di protezione legale esistenti e le procedure in materia di nomina di tutori e concessione di permessi di residenza per minori non accompagnati non siano applicate in maniera uniforme nelle diverse regioni dello Stato parte. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti da parte del Comitato per i minori stranieri al fine di migliorare le condizioni dei minori temporaneamente ospitati in Italia, il Comitato rileva che la competenza di tale organo è limitata ai minori che non fanno richiesta di asilo. Ulteriore fonte di preoccupazione è il progressivo utilizzo dell'approccio medico per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, il quale mette a rischio l'applicazione del principio del beneficio del dubbio.

67. Il Comitato raccomanda che, in riferimento al commento generale n. 6, lo Stato parte introduca una legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori. In particolare, raccomanda che lo Stato parte istituisca un'autorità nazionale specifica e permanente per il monitoraggio delle condizioni dei minori non accompagnati, che ne identifichi le esigenze, faccia fronte ai problemi dell'attuale sistema ed elabori linee guida in materia, ivi comprese misure di accoglienza, identificazione, valutazione delle esigenze e strategia di protezione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti una procedura unificata per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del dubbio.

Minori appartenenti a famiglie migranti

68. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito alle limitazioni in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali da parte dei minori figli di migranti irregolari, rilevando che le famiglie prive di permesso di residenza non hanno diritto a tali servizi. A tale proposito, si dichiara particolarmente preoccupato in merito alla promulgazione della legge n.94/2009 in materia di pubblica sicurezza, la quale persegue l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia e che influisce in maniera estremamente negativa sul godimento di diritti economici e sociali da parte dei minori e delle famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte. In considerazione del notevole aumento del numero di minori appartenenti a famiglie migranti all'interno dello Stato parte, lamenta il taglio dei

finanziamenti al "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati" nel 2008 e nel 2009. Il Comitato rileva inoltre con seria preoccupazione che i minori appartenenti a famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte possono essere trattenuti presso Centri di identificazione ed espulsione e che le leggi nazionali non disciplinano la presenza di minori all'interno di tali centri.

69. Il Comitato rammenta allo Stato parte che i diritti sanciti ai sensi della Convenzione non si limitano ai minori cittadini dello Stato in questione e che devono essere estesi a tutti i minori, indipendentemente dallo status d'immigrazione e raccomanda che lo Stato parte:

(a) riveda le proprie leggi in materia di immigrazione in modo da garantire ai minori migranti pari diritti in termini di istruzione, salute e accesso ad altri servizi sociali, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel luglio del 2010;

(b) garantisca nella legislazione e nella pratica che le decisioni riguardanti la concessione di permessi di residenza ai cittadini stranieri considerino sempre di primaria importanza il superiore interesse del minore.

Minori coinvolti in conflitti armati

70. Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla mancata applicazione delle precedenti raccomandazioni che prevedevano: (a) l'esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell'utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12); e (b) la definizione del concetto di "partecipazione diretta" da parte delle leggi nazionali (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11), in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

71. Pur apprezzando l'allineamento con l'articolo 29 della Convenzione, il Comitato lamenta l'assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti nello Stato parte, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale. Lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione relativa all'introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dallo Stato parte, di informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini oggetto del Protocollo opzionale.

72. Ribadendo le proprie raccomandazioni precedenti, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché intensifichi l'impegno nell'applicazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e:

(a) emendi la propria dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull'età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un'età minima di 18 anni;

(b) emendi il Codice Penale vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l'utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati;

(c) vieti e persegua ai sensi della legislazione nazionale la vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati;

(d) includa il reclutamento e l'utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato;

(e) ratifichi la Convenzione sulle munizioni a grappolo.

Sfruttamento sessuale

73. Il Comitato accoglie con favore la creazione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet e dell'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, nonché l'adozione della legge n.11/2009, che prevede quale aggravante i reati sessuali perpetrati contro i minori. Esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito alla mancanza di risorse e piani di coordinamento e finanziamento di tali attività. A tale proposito e in considerazione dell'aumento della prostituzione sulle strade delle principali città dello Stato parte, il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l'insufficienza dei dati riguardanti le attività volte a eliminare la prostituzione minorile. Nonostante accolga con favore il potenziamento della legislazione nazionale in materia di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione minorile (legge n. 38/2006), il Comitato lamenta la mancata definizione del concetto di pornografia minorile secondo quanto richiesto ai sensi del Protocollo opzionale.

74. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione in merito alla riduzione del 50%, rispetto al 2000, del finanziamento per l'implementazione del Protocollo opzionale e al fatto che l'accento sia posto principalmente sull'aspetto della tratta. Il Comitato si dichiara inoltre preoccupato per l'insufficienza dei programmi volti a prevenire gli abusi sessuali e lo sfruttamento di gruppi di minori particolarmente vulnerabili e per la difficoltà nell'identificazione delle vittime della pornografia e della prostituzione minorile.

75. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:

(a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale;

(b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;

(c) provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico;

(d) garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati;

(e) riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività ad un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori.

Amministrazione della giustizia minorile

76. Il Comitato accoglie in maniera positiva l'enfasi posta sulle misure alternative e la reintegrazione nel sistema di giustizia minorile dello Stato parte. Ciononostante, si dichiara preoccupato in merito alla mancata adozione del disegno di legge sul sistema carcerario minorile volto a diversificare ulteriormente la risposta da parte del sistema di giustizia minorile ai tagli di natura finanziaria che minacciano l'attuale sistema. A tale proposito, il Comitato esprime particolare preoccupazione in merito alle segnalazioni relative all'eccessivo ricorso a misure detentive, alla prolungata custodia cautelare di minori e all'accesso inadeguato a istruzione e formazione da parte dei minori detenuti presso gli Istituti Penali Minorili (IPM).

77. Il Comitato esprime inoltre profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni riguardanti il collocamento di minori presso Istituti Penali Minorili e centri di accoglienza sulla sola base della mancanza di documenti. L'aumento del numero di minori stranieri e Rom fermati dalle autorità giudiziarie durante il periodo di riferimento costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione, così come il fatto che tali minori godano delle pene sostitutive e delle misure alternative previste dalla legge in misura minore rispetto ai coetanei di nazionalità italiana.

78. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte conformi pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell'Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell'infanzia in materia di giustizia minorile. In particolare, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché:

(a) **adotti il disegno di legge sul sistema carcerario minorile senza ingiustificate proroghe;**

(b) **destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);**

(c) **conduca un'analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;**

(d) **istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.**

Minori appartenenti a minoranze

79. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito alle scarse condizioni di salute dei minori Rom, come dimostrato dall'alto tasso di mortalità infantile, dalla maggiore incidenza di malattie croniche ed infettive e dal basso tasso di vaccinazione e riguardo al fatto che il limitato accesso all'assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali sia in parte considerato come un'autoimposizione. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione in merito al limitato numero di minori Rom che frequentano le scuole primarie e, in particolar modo, secondarie. In considerazione delle deplorabili condizioni economiche e dell'esclusione sociale della comunità Rom, il Comitato teme che lo Stato parte stia affrontando la questione dal punto di vista della sicurezza (Patti di sicurezza del 2006, decreto di emergenza del 2008) piuttosto che concentrarsi su misure di inclusione basate sulla partecipazione. A tale proposito, il Comitato esprime profonda preoccupazione per l'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita della comunità Rom in seguito alle misure adottate ai sensi dei decreti di emergenza, le quali hanno, di fatto, esacerbato la segregazione attraverso la costruzione di "container per l'alloggio temporaneo". Il Comitato rileva inoltre, con la massima preoccupazione, il decesso di sei bambini presso campi Rom "illegali" caratterizzati da condizioni estremamente disagiate, così come gli sgomberi, le espulsioni e gli sforzi, da parte del governo, di separare i minori Rom dai rispettivi genitori a scopo di protezione. Si dichiara inoltre preoccupato in merito all'aumento dell'accattonaggio, in particolare tra i minori Rom, e al legame tra tale pratica e il crimine organizzato. Ulteriore motivo di preoccupazione da parte del Comitato sono le segnalazioni in merito alla maggiore incidenza di matrimoni precoci all'interno della comunità Rom

residente in Italia e la mancanza di informazione e di interventi al riguardo da parte dello Stato.

80. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) sospenda lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e le ordinanze del 30 maggio 2008;

(b) elabori e adotti, con la partecipazione delle comunità interessate, un piano di azione a livello nazionale che promuova la reale integrazione sociale della comunità Rom in Italia, tenendo conto della delicata situazione dei minori, in particolare in termini di salute e istruzione;

(c) destini risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire il miglioramento sostenibile delle condizioni socio-economiche dei minori Rom;

(d) adotti misure adeguate per contrastare pratiche dannose quali i matrimoni precoci;

(e) elabori linee guida incisive e fornisca ai funzionari pubblici la formazione adeguata al fine di migliorare la comprensione della cultura Rom e prevenire una percezione stereotipata e discriminatoria dei minori appartenenti a tale etnia;

(f) ratifichi la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

H. Ratifica degli strumenti internazionale in materia di diritti umani

81. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte ratifichi i principali trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e i Protocolli opzionali di cui non è ancora membro, ossia la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia.

I. Cooperazione con organismi regionali e internazionali

82. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte collabori con il Consiglio d'Europa nell'applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all'interno del territorio nazionale che in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

J. Follow-up e distribuzione

83. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti tutte le misure necessarie a garantire che le presenti raccomandazioni siano applicate, inter alia, attraverso la trasmissione al Capo dello Stato, al Parlamento, ai ministri competenti, alla Corte Suprema e alle autorità regionali e locali affinché possano prestarvi la giusta attenzione e intraprendere le azioni necessarie.

84. Il Comitato raccomanda inoltre che il terzo e quarto rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato parte, così come le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del paese, attraverso

Internet (ma non esclusivamente) e diffusi presso il grande pubblico, la società civile, le organizzazioni, i media, i gruppi giovanili e professionali e i minori, al fine di creare dibattiti e consapevolezza in merito alla Convenzione, ai rispettivi Protocolli opzionali e al loro monitoraggio e implementazione.

Rapporto successivo

85. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e il sesto Rapporto periodico entro il 4 aprile del 2017, includendovi le informazioni relative all'implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l'attenzione sulle linee guida specifiche e armonizzate in materia di comunicazione adottate il 1 ottobre del 2010 (CRC/C/58/Rev.2 e Corr. 1) e ricorda allo Stato parte che i futuri Rapporti dovranno essere conformi a tali linee guida e non superare le 60 pagine. Sollecita inoltre lo Stato parte a presentare il proprio Rapporto in conformità a quanto stabilito dalle suddette linee guida. In caso di superamento del limite di pagine prestabilito, lo Stato parte dovrà rivedere e presentare nuovamente il Rapporto in conformità a tali linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che, qualora non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il Rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte degli organi del trattato.

86. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento essenziale aggiornato in conformità ai requisiti del documento essenziale comune nelle linee guida armonizzate in materia di comunicazione, approvate durante la quinta riunione dei comitati degli organi del trattato sui diritti umani tenutasi nel mese di giugno del 2006 (HRI/MC/2006/3).
